


**“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”**

**Art. 1**

**Modifiche e integrazioni all’art. 11 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”**

- 1. All’art. 11 dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma 6bis:**

**“Per i cacciatori residenti nella Regione Puglia è consentita la mobilità venatoria gratuita per il solo prelievo di fauna migratoria per nr. 20 giornate per annata, in ATC diversi da quello di residenza, nei termini e modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e/o dal Programma e Calendario Venatorio annuale”.**

 (PONTASSUGUA)

## EMENDAMENTO

Alla proposta di legge è aggiunto il seguente articolo:

“Art. \_\_

*Modifica dell'art. 4 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8*

*Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n.311, articolo 1, comma 109), dopo le parole «nei rispettivi ambiti amministrativi», sono aggiunte le seguenti «, assicurando priorità ai residenti in tali ambiti».*”

### **Clausola di invarianza:**

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

### **Relazione illustrativa**

La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*) prevede una specifica tutela e valorizzazione delle consuetudini e delle attività tradizionali delle popolazioni residenti nel perimetro delle aree protette come area protetta e promozione delle iniziative, “*anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette*” (Art. 11). Inoltre, la stessa legge individua, tra le finalità da perseguire da parte della Comunità del Parco, la promozione di “*iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti*” (art. 14).

In conformità alla predetta legge e in analogia a quanto previsto dalla proposta di legge in ordine all'attività venatoria, l'emendamento è finalizzato a tutelare i residenti nei territori ricompresi in un'area protetta del territorio pugliese che praticano l'attività di ricerca e raccolta di tartufi. Tanto anche in chiave di opportunità economica, in considerazione del fatto che il tartufo, nell'ambito del contesto economico regionale, sta acquisendo progressivamente un rilevante ruolo di “prodotto-immagine” della cultura gastronomica locale. Si precisa che l'emendamento proposto non esclude affatto la possibilità per alcuno di poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio della predetta attività e si limita a prevedere un semplice criterio di priorità a favore dei residenti nel rilascio di tali autorizzazioni, coerentemente alle disposizioni della Legge quadro nazionale innanzi richiamate.

Il consigliere proponente  
Vincenzo (Enzo) Colonna

## EMENDAMENTO

Il titolo della proposta di legge è sostituito dal seguente:

*“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n.311, articolo 1, comma 109)”.*

### **Clausola di invarianza:**

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

### **Relazione illustrativa**

Modifica conseguente ad eventuale approvazione emendamento “*Modifica dell’art. 4 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8*”.

Il consigliere proponente

Vincenzo (Enzo) Colonna

